

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA/VINCA 13 novembre 2024, n. 716

[ID VIP 12661] - Parco eolico denominato "ACQUAVIVA", costituito da 13 aerogeneratori di potenza nominale pari a 6,6 MW, per una potenza complessiva di 85,8 MW, da realizzarsi nei Comuni di Acquaviva delle Fonti (BA) E Santeramo in Colle (BA), con opere di connessione alla RTN ricadenti anche nei Comuni di Gioia del Colle (BA), Laterza (TA) e Castellaneta (TA).

Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA statale ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Proponente: CGDB SOLARE 1 S.R.L.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii., recante "codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- la L. 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii., recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., "Codice in materia di protezione dei dati personali (, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE)";
- la D.G.R. 7 dicembre 2020, n. 1974 e ss.mm.ii., recante "Adozione del Modello organizzativo MAIA 2.0. Approvazione Atto di Alta Organizzazione";
- il D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0";
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. 3 luglio 2023, n. 938 recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati";
- la D.G.R. 5 ottobre 2023, n. 1367 recante "Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana", con la quale è stato conferito all'Ing. Giuseppe Angelini l'incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali a decorrere dal 01.10.2023, per un periodo di tre anni, in applicazione di quanto previsto dall'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di direzione della precitata Sezione approvato con determinazione dirigenziale n. 435 del 21 aprile 2022 del dirigente della Sezione Personale;
- la D.D. 26 febbraio 2024, n. 1 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto "Conferimento delle funzioni vicarie *ad interim* del Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana";

VISTI, inoltre:

- il Reg. (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso delle fonti rinnovabili, che ha ridefinito l'obiettivo europeo al 2030 per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
- il Reg. 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, che stabilisce che ogni Stato membro debba presentare un piano decennale integrato per l'energia ed il clima;
- il Reg. (UE) 2023/857 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il Reg. (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonché il Reg. (UE) 2018/1999;
- la proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Reg. (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la Dir. n.98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la Dir. (UE) 2015/652 del Consiglio;
- la L. 9 gennaio 1991, n. 10, recante "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", che all'art. 5 prevede che le Regioni e le Province Autonome si dotino di piani energetici regionali, precisandone i contenuti di massima;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della Dir. 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, in particolare, l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
- il D.I. 10 settembre 2010, concernente "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", emanato in attuazione dell'art 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
- il R.R. 30 dicembre 2010, n. 24 "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 recante "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia";
- il D.M. 21 giugno 2024 recante "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili".

PREMESSO che:

- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 è stato deliberato, tra l'altro:
 - di adottare specifico atto di indirizzo in tema di politiche sulle energie rinnovabili, di cui si dovrà tenere espressamente conto anche nella formulazione dei pareri regionali endoprocedimentali in seno alle procedure valutative statali, da adottarsi ai fini del rilascio degli atti autorizzativi degli impianti F.E.R.;

- di stabilire la priorità istruttoria per le istanze i cui progetti ricadono nelle aree idonee definite dalla Regione nei termini di cui all'art. 20, co. 4, D. Lgs. n. 199/2021.
- ai sensi dell'art. 20, co.4, D.Lgs. n. 199/2021 l'individuazione delle aree idonee avviene conformemente a principi e criteri definiti dai decreti di cui al precedente co.1, che tengono conto, a loro volta, dei criteri di idoneità delle aree di cui al co.8;
- con D.M. 21 giugno 2024 è stata data attuazione all'art. 20, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 199 del 2021 demandando alle Regioni, tra l'altro, l'individuazione di:
 - superfici a aree idonee: le aree in cui e' previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all'art. 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
 - superfici e aree non idonee: aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l'installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalita' stabilite dal paragrafo 17 e dall'allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010;
- l'art. 7 del succitato D.M. 21 giugno 2024, rubricato "Principi e criteri per l'individuazione delle aree idonee", dispone, tra l'altro, che:
 - sia mantenuto fermo quanto previsto dall'art. 5, D.L. 15 maggio 2024, n. 63, relativamente all'installazione di impianti fotovoltaici in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici;
 - le Regioni tengano conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualita' dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonche' di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneita' di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili;
 - siano considerate non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - debba essere contemperata la necessita' di tutela dei beni con la garanzia di raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A;
- la L.R. 7 novembre 2022, n. 26 recante "Organizzazione e modalita' di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali" dispone all'art. 8 che, nei procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale, il parere regionale sia espresso con provvedimento emesso dalla struttura regionale competente per i procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, sentite le amministrazioni e gli enti territoriali potenzialmente interessati e, comunque, competenti ad esprimersi sulla realizzazione della proposta;
- con nota prot. n. 251613 del 27.05.2024, avente ad oggetto "*Sezione Autorizzazioni Ambientali: atto di organizzazione e disposizioni di servizio*" il Dirigente di Sezione, Ing. Giuseppe Angelini, ha attribuito al Dr. Marco Notarnicola la cura delle attività istruttorie relative ai progetti FER di competenza statale";

RILEVATO che:

- con nota prot. n. 125233 del 08.07.2024, acquisita in data 09.07.2024 al prot. n. 346120 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, il M.A.S.E. - Direzione Generale Valutazioni Ambientali rendeva "Comunicazione relativa a procedibilità istanza, pubblicazione documentazione e responsabile del procedimento";
- con nota prot. n. 347025 del 09.07.2024 il Servizio V.I.A. / V.INC.A., tra l'altro, rappresentava alle Amministrazioni ed agli Uffici interessati l'avvio del procedimento di V.I.A. ministeriale, invitando le medesime ad esprimere il proprio parere di competenza;

RILEVATO, altresì, che sono stati acquisiti agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali i seguenti contributi relativi alla realizzazione degli interventi indicati in oggetto:

- nota prot. n. 398388 del 05.08.2024, con la quale il Comune di Acquaviva delle Fonti ha espresso parere non favorevole;
- nota prot. n. 402146 del 07.08.2024, con la quale A.R.P.A. Puglia, D.A.P. Bari, ha ritenuto di non poter esprimere parere favorevole di compatibilità ambientale;

LETTI, infine, i pareri e le osservazioni inerenti alla procedura in oggetto e pubblicati sul portale istituzionale del M.A.S.E.;

RITENUTO che:

- l'istruttoria tecnica condotta dal Servizio V.I.A. / V.INC.A., allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, **debba concludersi con esito non favorevole** alla realizzazione del progetto individuato dal codice ID_VIP 12661, alla luce degli elementi noti e rappresentati al momento della redazione del presente atto;
- debba essere rimessa alla competente Autorità ministeriale ogni pertinente verifica in merito ad eventuali impatti cumulativi, non essendo dato escludere ulteriori impatti che potrebbero derivare da circostanze non conoscibili alla luce del riparto di competenze e dello stato di eventuali procedimenti autorizzativi in materia ambientale;

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di esprimere giudizio non favorevole di compatibilità ambientale, relativo al Parco eolico denominato "ACQUAVIVA", costituito da 13 aerogeneratori di potenza nominale pari a 6,6 MW, per una potenza complessiva di 85,8 MW, da realizzarsi nei Comuni di Acquaviva delle Fonti (BA) E Santeramo in Colle (BA), con opere di connessione alla RTN ricadenti anche nei Comuni di Gioia del Colle (BA), Laterza (TA) e Castellaneta (TA), in oggetto epigrafato, proposto dalla società "CGDB SOLARE 1" S.r.l., tenuto conto dei contributi pervenuti e per le motivazioni riportate nella relazione tecnica, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Di precisare che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia nell'ambito della procedura di V.I.A. statale di che trattasi.

Di precisare, altresì, che gli eventuali contributi perfezionati in data successiva all'adozione del presente provvedimento saranno trasmessi direttamente alla competente Autorità ministeriale a cura del Soggetto cui il contributo è riferibile.

Di richiedere che, in caso di esito favorevole del procedimento di V.I.A., siano prescritte nel provvedimento, ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, idonee misure di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall'intervento, in accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.

Di trasmettere la presente determinazione alla società proponente ed alle Amministrazioni interessate coinvolte dalla Regione Puglia, nonché al Segretario della Giunta Regionale.

Di pubblicare il presente provvedimento:

- in formato tabellare elettronico nelle pagine del sito web <https://trasparenza.regione.puglia.it/> nella sotto-sezione di II livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi";
- in formato elettronico all'Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito web <https://www.regione.puglia.it/pubblicita-legale> nella sezione "Albo pretorio on-line", per dieci giorni lavorativi consecutivi ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) prima sezione, lett. h, ai sensi della L.R. n.18 del 15 giugno 2023.

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)
Scheda Istruttoria ID_VIP 12661.pdf - 3fed162c3506d0af7ee34b1754237c411868f7774b16b81fb04fcc0e70ee7895

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Supporto coordinamento giuridico di Sezione e supporto coordinamento esperti PNRR

Marco Notarnicola

Dirigente ad interim del Servizio Via Vinca

Giuseppe Angelini

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Relazione tecnica a supporto dell'istruttoria sul progetto
ID_VIP 12661

Tipologia di progetto	Impianto Eolico
Potenza	Potenza complessiva d'impianto pari a 85,8 MW (13 aerogeneratori di potenza nominale pari a 6,6 MW)
Ubicazione	Comuni di Acquaviva delle Fonti (BA) e Santeramo in Colle (BA), incluse le opportune opere di connessione alla RTN ricadenti anche nei Comuni di Gioia del Colle (BA), Laterza (TA) e Castellaneta (TA).
Proponente	CGDB Solare 1 S.r.l.

L'impianto eolico, denominato "Acquaviva", è costituito da **13 aerogeneratori di potenza nominale pari a 6,6 MW**, per una **potenza complessiva di 85,8 MW**, da realizzarsi nei Comuni di Acquaviva delle Fonti (BA) e Santeramo in Colle (BA), incluse le opportune opere di connessione alla RTN ricadenti anche nei Comuni di Gioia del Colle (BA), Laterza (TA) e Castellaneta (TA). In particolare il sito di intervento è all'interno dei territori comunali di Acquaviva delle Fonti e di Santeramo in Colle (BA - Regione Puglia), a sud ovest ad una distanza di circa 3 km a del centro abitato di Santeramo in Colle e a nord est ad una distanza di circa 5,2 km dal centro abitato di Acquaviva delle Fonti. È baricentrico rispetto ai centri abitati di Gioia del Colle a sud est, a circa 7,5 km, di Cassano delle Murge a nord ovest a circa 4,5 km. È raggiungibile e delimitato a sud dalla SP235, ad ovest dalla SP127 e ad est dalla Autostrada.

L'impianto, mediante cavidotto MT, convoglierà l'energia elettrica prodotta, in una nuova Cabina di Consegna 36 Kv, da ubicarsi nel territorio comunale di Castellaneta, da collegare in antenna a 36 kV su un futuro ampliamento della Stazione Elettrica (SE) di Trasformazione della RTN 380/150 kV di Castellaneta.

Nelle tabelle che seguono si rappresentano, le coordinate geografiche degli aerogeneratori, identificati come ACQ01 - ACQ02 - ACQ03 - ACQ04 - ACQ07- ACQ08- ACQ09-ACQ10- ACQ11-ACQ12- ACQ13, con annesse piazzole e relativi cavidotti di interconnessione interna e i riferimenti catastali.

ID TURBINA	Potenza Turbina	Coordinate Geografiche UTM		Coordinate Geografiche DMS		Quote altimetriche m s.l.m.	ELEMENTI PROGETTUALI	COMUNE	FOGLIO	PARTICELLE
		UTM WGS84 33N Est (m)	UTM WGS84 33N Nord (m)	LATITUDINE	LONGITUDINE					
ACQ01	6,6 MW	651871.00 m E	4520337.00 m N	40°49'12.03"N	16°48'3.14"E	413	ACQ01	SANTERAMO IN COLLE	22	58
ACQ02	6,6 MW	650993.94 m E	4522635.92 m N	40°50'27.13"N	16°47'27.72"E	415	ACQ02	ACQUAVIVA DELLE FONTI	92	41
ACQ03	6,6 MW	652024.90 m E	4518793.99 m N	40°48'21.91"N	16°48'8.35"E	411	ACQ03	SANTERAMO IN COLLE	33	159
ACQ04	6,6 MW	653523.97 m E	4519641.90 m N	40°48'48.39"N	16°49'13.05"E	390	ACQ04	SANTERAMO IN COLLE	24	51
ACQ05	6,6 MW	652990.99 m E	4520501.14 m N	40°49'16.60"N	16°48'51.07"E	403	ACQ05	SANTERAMO IN COLLE	23	66
ACQ06	6,6 MW	653816.01 m E	4520487.11 m N	40°49'15.59"N	16°49'26.26"E	401	ACQ06	SANTERAMO IN COLLE	24	3
ACQ07	6,6 MW	654436.00 m E	4520358.00 m N	40°49'10.99"N	16°49'52.60"E	393	ACQ07	SANTERAMO IN COLLE	24	147-148-163-165
ACQ08	6,6 MW	651539.98 m E	4522674.87 m N	40°50'28.03"N	16°47'51.06"E	407	ACQ08	ACQUAVIVA DELLE FONTI	92	14
ACQ09	6,6 MW	651824.91 m E	4523106.15 m N	40°50'41.82"N	16°48'3.60"E	412	ACQ09	ACQUAVIVA DELLE FONTI	83	143
ACQ10	6,6 MW	651316.01 m E	4523199.98 m N	40°50'45.20"N	16°47'41.96"E	414	ACQ10	ACQUAVIVA DELLE FONTI	82	117
ACQ11	6,6 MW	651812.70 m E	4523650.50 m N	40°50'59.47"N	16°48'3.56"E	428	ACQ11	ACQUAVIVA DELLE FONTI	83	125
ACQ12	6,6 MW	652928.00 m E	4523528.00 m N	40°50'54.76"N	16°48'51.06"E	387	ACQ12	ACQUAVIVA DELLE FONTI	83	114
ACQ13	6,6 MW	653316.92 m E	4522999.08 m N	40°50'37.35"N	16°49'7.19"E	381	ACQ13	ACQUAVIVA DELLE FONTI	83	152
							CABINA DI CONSEGNA	CASTELLANETA	17	127-128

Tabella 1 – Coordinate geografiche e riferimenti catastali degli aerogeneratori




Figura 1 – Inquadramento su ortofoto e particolare aerogeneratori

L'impianto ricade nell'ambito territoriale della "Alta Murgia", interessando la figura de "l'Alta Murgia" e della "sella di Gioia del Colle", di cui, l'elaborato della Scheda d'Ambito 5.6 del vigente PPTR.

Dall'analisi delle strumentazioni urbanistiche dei comuni in cui insiste l'impianto, risulta che l'impianto ricade sempre **in zona a destinazione agricola**. L'area di collocazione delle turbine rientra in Zona agricola sottoposta a tutela (Art. 84), interferendo con e disposizioni dell'art. 84.8, Beni diffusi del paesaggio agrario, e, in particolare con la tutela per i muretti a secco di delimitazione dei vari lotti; con riferimento al Piano Regolatore Generale del comune di Santeramo in Colle, "L'area delle turbine, rientra in area Agricola, precisamente nel Contesto Rurale a prevalente funzione agricola da Tutelare e Rafforzare" e con riferimento al Piano Regolatore Generale del comune di Gioia del Colle, il tracciato del cavidotto interrato sotto strada esistente interessa una area è zonizzata come E2 Verde Agricolo.

IDONEITA' DELL'AREA

Verifiche ai sensi dell'art. 20, co.8, D.lgs. n.199/2021

L'area dell'impianto **NON RICADE** nelle casistiche di cui all'art. 20, co.8, D. Lgs.199/2021, in quanto:

- **Let. a)** – Nell'area in esame **non sono presenti impianti che utilizzano già la stessa fonte energetica e l'impianto si configura come nuova realizzazione**.
- **Let. b)** – L'opera di intervento **non ricade** in un sito oggetto di bonifica;
- **Let. c)** – Il territorio previsto per il progetto **non si sovrappone**, né completamente né in parte, a cave o miniere dismesse, non riqualificate, abbandonate o in stato di degrado ambientale;
- **Let. c bis)** – Il sito previsto per il progetto **non è situato** su terreni o strutture che rientrano nelle proprietà di Ferrovie dello Stato Italiane, enti responsabili di infrastrutture ferroviarie, o entità che detengono concessioni autostradali;
- **Let. c bis 1)** – Il sito designato per il progetto **non si trova** all'interno delle aree e delle strutture gestite dalle autorità aeroportuali, comprese quelle situate nei confini degli aeroporti situati sulle isole minori, come specificato nell'allegato 1 del decreto emanato dal Ministro dello sviluppo economico in data 14 febbraio 2017, a condizione che siano effettuate le opportune verifiche tecniche da parte dell'ENAC;
- **Let. c ter)** – Il progetto **non riguarda** la realizzazione di un impianto fotovoltaico né di un impianto a biomassa;
- **Lettera c quater)** – L'area d'impianto **non rientra** nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del D. Lgs. 42/2004 e il progetto **rientra** nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela, nel buffer di 3 km, ai sensi della Parte seconda O dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo (lett. c quater). Nel buffer di 3 km dagli aerogeneratori ricadono, in particolare,

diversi beni archeologici sottoposti a tutela ai sensi della Parte II e della Parte III del D. Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.:

- **VINCOLO ARCHEOLOGICO ARC0484: GROTTA E RESTI ARCHEOLOGICI ASCRIVIBILI AL PALEOLITICO SUPERIORE; LEGGE 490 DEL 1999; - CORTO MARTINO.**
- **VINCOLO ARCHEOLOGICO ARC0487: SALENTINO - ABITATO INDIGENO CON NECROPOLI E AREA DI CULTO SUB-URBANA, ISTITUITO AI SENSI DELLA L. 1089.**
- **VINCOLO ARCHEOLOGICO ARC0486: SALENTINO - ABITATO INDIGENO CON NECROPOLI E AREA DI CULTO SUB-URBANA, ISTITUITO AI SENSI DELLA L. 1089.**




Figura 2 – Verifica di coerenza del progetto rispetto alle aree idonee di cui al d.lgs. 199/2021 – Buffer 3 Km

- ❖ L'idoneità dell'area non può essere affermata ai sensi dell'art.20 co.8 lett. c-quater).

NON IDONEITA' DELL'AREA

Verifiche ai sensi del RR 24/2010 – Aree non Idonee

L'area dell'impianto proposto **non ricade** tra quelle indicate come **non idonee** ai sensi del regolamento regionale n. 24 del 2010.

In ottemperanza all'Allegato 2 del Regolamento Regionale 24/2010, che comprende la classificazione delle tipologie di impianti per l'individuazione dell'inidoneità (tratta dalla Tabella 1 del Decreto del 10 settembre 2010), l'intervento è classificato come un parco eolico, specificamente nella **categoria E.4** di cui **P_TOT >1.000 kW**.



Figura 3 – Stralcio aree non idonee FER Regione Puglia

In riferimento alle opere di connessione, si precisa che, le stesse interessano alcuni tematismi relativi a ulteriori contesti paesaggistici (UCP) individuati dal vigente PPTR, ai sensi lett. e), del co. 1 dell'art. 143 del D. Lgs. n. 42/2004. Il percorso del cavidotto sarà realizzato sotto strade esistenti e gli attraversamenti saranno realizzati attraverso l'utilizzo della tecnica di posa in TOC.

Il tracciato del cavidotto interferisce direttamente con il Tratturello Curtomartino n. 92 classe A non reintegrato - buffer 30m.




Figura 4 – Rete Tratturi

N. riferimento	Qualifica	Denominazione	Comune	Classe
92	Tratturello	Curtomartino	Santeramo in Colle - Acquaviva delle Fonti	A

Tabella 2 - Rete dei tratturi: Classificazione Rete Tratturi

MODALITÀ DI INSERIMENTO DELL'IMPIANTO NEL PAESAGGIO E SUL TERRITORIO (del D.M. 10-9-2010 Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili Parte IV paragrafo 16 - Criteri generali)

Riguardo all'adeguata integrazione dell'impianto nel paesaggio e sul territorio, come specificato al punto 16 del D.M. 10-9-2010, viene presentata un'analisi sui seguenti criteri, ritenuti fattori chiave per un giudizio favorevole sui progetti.

Punto 16.1:

- a) L'analisi dei documenti forniti evidenzia che le società di ingegneria "Atech" e "PM Innovative Engineering" che hanno supportato il proponente nella predisposizione del progetto **non sono**

dotate di un sistema di gestione qualità e ambiente certificato secondo le norme UNI-EN ISO 9001:2015 e UNI-EN ISO 14001:2015.

Un controllo effettuato sulla pagina web: https://services.accredia.it/ppsearch/accredia_companymask_remote.jsp?ID_LINK=1739&area=310

conferma la non adesione dei Progettisti agli standard internazionali per i sistemi di gestione della qualità (ISO 9001) e per i sistemi di gestione ambientale (ISO 14001 e/o EMAS).

- b) Il progetto è **ricompreso** nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), nella tipologia elencata nell'Allegato I-bis alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, al punto 1.2.1 denominata "Generazione di energia elettrica: impianti idroelettrici, geotermici, eolici e fotovoltaici (in terraferma e in mare), solari a concentrazione, produzione di energia dal mare e produzione di bioenergia da biomasse solide, bioliquidi, biogas, residui e rifiuti" ed anche nella tipologia elencata nell'Allegato II oppure nell'Allegato II-bis. L'impianto rientra tra gli "impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW". L'impianto, pertanto, **prevede** la valorizzazione dei potenziali energetici delle varie fonti rinnovabili presenti sul territorio e la loro capacità di sostituire le fonti energetiche fossili con la produzione di energia da fonte eolica di macro-generazione on-shore.
- c) **Il progetto prevede** il ricorso a criteri progettuali volti a ottenere il minor consumo possibile del territorio, sfruttando al meglio le risorse energetiche disponibili in quanto il proponente, negli elaborati, riporta i criteri di definizione delle alternative progettuali e localizzative, e della limitata frammentazione indotta del suolo dichiarando che la viabilità di servizio ripercorrerà il più possibile la viabilità esistente e i collegamenti tra le singole parti dell'impianto saranno fatti in modo da non determinare un consumo di suolo;
- d) **il progetto non prevede** il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche.
- e) l'impianto è **integrato** nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale. Per quanto riguarda l'uso del suolo, considerando la classificazione CLC2000 l'area interessata dal posizionamento delle turbine è classificata come superficie agricola, ed è caratterizzate come (Legenda CORINE Land Cover con dettaglio al 5° livello) **cod. 2.1.1 Seminativi in aree non irrigue e 2.4.2. Sistemi colturali e particellari complessi**.
- f) Esaminata la documentazione il progetto **non riguarda** la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi.
- g) Dagli elaborati di progetto **non si evincono** iniziative di coinvolgimento attivo dei cittadini attraverso comunicazione e informazione anticipata sull'autorizzazione e sull'implementazione degli impianti, così come l'organizzazione di programmi formativi per il personale e le maestranze in arrivo.
- h) L'effettiva valorizzazione del recupero di energia termica prodotta nei processi di cogenerazione in impianti alimentati da biomasse, **non è applicabile** al caso di specie, in quanto tale aspetto non risulta pertinente all'impianto oggetto di valutazione.




Figura 5 – Carta uso del suolo 2011

Punto 16.2:

Il progetto risponde parzialmente ai requisiti di cui al punto precedente che nell'insieme garantirebbero le politiche di promozione da parte della regione e dell'amministrazione centrale.

Punto 16.3:

Gli aerogeneratori di progetto avranno un'altezza massima totale H_t (al tip della pala) pari a 200 m ($H_t = H + D/2$).

✓ Con riferimento all' All. 4:

Impatto sul paesaggio

Al fine di ridurre l'impatto visivo sull'ambiente in cui si colloca l'impianto, le linee guida definiscono

- **Distanza minima tra parchi eolici di 50 volte l'altezza massima della turbina più vicina (per evitare l'effetto selva);**

*In riferimento alla distanza minima tra parchi eolici ($50 * H_A = 50 * 200 \text{ m} = 10000 \text{ m}$). Il requisito non è soddisfatto. Per quanto concerne gli impatti cumulativi, il territorio agricolo interessato dalla realizzazione dell'impianto, risulta già interessato da impianti FER sia eolici che fotovoltaici, esistenti e autorizzati e in fase di approvazione.*



Figura 6 – Area Buffer 10 Km - Impatto Cumulativo

- **Distanza minima tra aerogeneratori di 5-7 volte il diametro dell'aerogeneratore in direzione del vento prevalente e 3-5 in direzione perpendicolare;**

La distanza minima tra aerogeneratori dovrebbe essere pari a 510 (m. 170 x3) e pari a 850 (m 170 x 5). Il requisito è soddisfatto.

- **Rispetto dei caratteri geomorfologici e dei profili orografici**

Il proponente ritiene di riutilizzare il terreno agricolo allo scopo di ripristinare gli aspetti geomorfologici e vegetazionali delle aree a completamento dei lavori. I brevi tratti di muretti a secco che delimitano le proprietà e che saranno rimossi, saranno ricostruiti seguendo tutti gli opportuni accorgimenti al fine di eseguire i lavori a perfetta regola d'arte e secondo normativa vigente.

- **Trattamento delle superfici delle strade di collegamento con materiali locali evitando l'asfalto;**

Il proponente dichiara di realizzare finitura della pavimentazione stradale in misto granulare stabilizzato, eventualmente con legante naturale ecocompatibile.

- **Interramento dei cavidotti;**

Il progetto soddisfa il requisito, infatti, è prevista la costruzione di cavidotti interrati per la futura posa in opera di cavi MT, da posarsi in trincee della profondità media di 1,2 mt, opportunamente segnalati con nastro monitor, con eventuali protezioni meccaniche supplementari (tegolini, cls, o altro) accessibili nei punti di giunzione; la larghezza minima della trincea è variabile in funzione del numero di cavi da posare.

- **Scelte cromatiche adatte al luogo e vernici antiriflettenti;**

il proponente ha previsto la colorazione degli aerogeneratori con gradazione cromatica selezionata tra quella presente nel contesto, con particolare riferimento a quella tipica del posto. Il requisito è soddisfatto.

- **Privilegiare l'inserimento in paesaggi già compromessi ad es. di tipo industriale, quando si opera in contesti urbanizzati.**

Il proponente riporta i valori da attribuire agli elementi territoriali che hanno subito una variazione del loro stato originario a causa dell'intervento dell'uomo, il quale ne ha modificato l'aspetto in funzione dei propri usi. Il requisito non è soddisfatto.

- **Impatto su flora, fauna ed ecosistemi**

Al fine di ridurre l'impatto degli impianti eolici sulla vegetazione, sugli ecosistemi e sulla flora, le linee guida definiscono di:

- **Minimizzare le modifiche dell'habitat sia in fase di cantiere che durante l'esercizio;**

il proponente dichiara che la limitata sottrazione di porzioni di territorio, la realizzazione delle opere non determina una significativa frammentazione degli habitat di interesse conservazionistico e quindi un'alterazione delle funzionalità tipiche e ritiene che l'ubicazione degli aerogeneratori sia tale da non determinare una barriera per l'avifauna. Inoltre, dichiara che proporrà l'installazione di Carnai per il sostegno delle popolazioni di uccelli necrofagi e l'installazione di piattaforme di alimentazione (mangiatoie).

- **Contenere i tempi di costruzione per ridurre l'impatto sull'ambiente;**

il proponente prevede un tempo complessivo stimato in circa 16 mesi dall'inizio dei lavori alla entrata in esercizio dell'impianto.

- **Ridurre l'uso delle nuove strade realizzate per gli impianti, riservandole esclusivamente alle attività di manutenzione e chiudendole al pubblico;**

Il requisito è soddisfatto.

- **Utilizzare aerogeneratori con torri tubolari, bassa velocità di rotazione delle pale e privi di tiranti;**

il requisito è soddisfatto.

- **Ripristinare la vegetazione eliminata durante la fase di cantiere e restituire le aree non più necessarie alle condizioni iniziali. In caso di impossibilità, avviare un piano di recupero ambientale;**

il requisito è soddisfatto. Sono previste opere di recupero ambientale relativamente al ripristino delle aree di terreno temporaneamente utilizzate in fase di cantiere per una loro restituzione alla utilizzazione agricola riducendole il più possibile e quindi recuperando suolo che altrimenti rimarrebbe modificato ed inutilizzato.

- **Inserire eventuali interruttori e trasformatori all'interno della cabina;**

il requisito è soddisfatto.

- **Applicare accorgimenti nella colorazione delle pale per aumentare la percezione del rischio da parte dell'avifauna;**

Il requisito è soddisfatto.

- **Interrare o isolare le linee elettriche a bassa e media tensione. Per quelle ad alta tensione, prevedere spirali o sfere colorate.**

il requisito è soddisfatto.

- **Adottare tutti gli accorgimenti tecnici possibili durante la fase di cantiere per ridurre al minimo la dispersione di polveri nel sito e nelle aree circostanti.**

il requisito è soddisfatto.

Impatti delle sorgenti sonore e interferenza elettromagnetica

Al fine di ridurre l'impatto dovuto al rumore emesso dagli impianti eolici e l'interferenza elettromagnetica, le linee guida definiscono:

- **Utilizzare aerogeneratori a bassa velocità con profili alari ottimizzati;**

il requisito è soddisfatto.

- **Utilizzare linee interrato con una profondità minima di 1 metro, protette e accessibili nei punti di giunzione, e segnalate adeguatamente;**

il requisito è soddisfatto; tutte le linee elettriche interrato sono ad una profondità di 1,2 m, protette e segnalate.

- **Mantenere una distanza adeguata dagli aerogeneratori alle sorgenti di segnali di radioservizio per evitare interferenze;**

- **Posizionare il trasformatore all'interno della torre dell'aerogeneratore, dove possibile.**

Il requisito è soddisfatto.

Impatto sul territorio e sulla geomorfologia – Interferenze con le componenti antropiche

Al fine di ridurre l'impatto sul territorio e con le componenti antropiche presenti sull'ambiente in cui si colloca l'impianto, le linee guida definiscono:

- **una minima distanza di ciascun aerogeneratore da unità abitativa munite di abitabilità, regolarmente censite e stabilmente abitate, non inferiore ai 200 m.**

Il requisito è rispettato; tutti gli aerogeneratori sono stati posti ad una distanza di almeno 215 m da tutte le unità abitative munite di abitabilità, regolarmente censite e stabilmente abitate; tranne che per la turbina ACQ04 che dista meno di 200 m da una unità abitativa (cat.A4) censita ma non stabilmente abitata.

- **una minima distanza di ciascun aerogeneratore dai centri abitati individuati dagli strumenti urbanistici vigenti non inferiore a 6 volte l'altezza massima dell'aerogeneratore.**

Il buffer è pari a 1200 metri dai centri abitati (altezza massima dell'aerogeneratore pari a 200 m). Il requisito è rispettato (circa 3 km dal centro abitato di Santeramo in Colle, circa 5,2 km dal centro abitato di Acquaviva delle Fonti, circa 7,5 km da Gioia del Colle e circa 4,5 km da Cassano delle Murge).

Rischio incidenti

Al fine di ridurre il rischio incidenti, le linee guida definiscono che:

- **la distanza di ogni turbina eolica da una strada provinciale o nazionale debba essere superiore all'altezza massima dell'elica comprensiva del rotore e comunque non inferiore a 150 m dalla base della torre.**

Il requisito non è soddisfatto. Il proponente nella documentazione non fornisce i dati per calcolare e verificare la distanza degli aerogeneratori dalle strade provinciali e statali;

- **la distanza di ogni turbina eolica dai fabbricati debba essere almeno pari alla gittata massima dell'aerogeneratore. Ogni abitazione ed edificio preso in considerazione deve ricadere al di fuori di questo raggio di azione.**

Il proponente ha valutato il valore della gittata massima di un frammento risulta essere pari a 215,21 m. Il requisito è soddisfatto tranne che all'interno dell'area della gittata della turbina ACQ04 in cui è presente una unità abitativa censita.

Punto 16.4:

Si sottolinea che, nell'autorizzare progetti localizzati in zone agricole caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, deve essere verificato che l'insediamento e l'esercizio dell'impianto non comprometta o interferisca negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale. Dalla documentazione in atti e come risulta dalla carta dell'uso del suolo, l'impianto eolico ricade principalmente in un comprensorio agricolo.

Dalla documentazione in atti e dai sopralluoghi risulta che le particelle delle torri ACQ01- ACQ02- ACQ03- ACQ04 - ACQ05 - ACQ07 - ACQ08 - ACQ10 sono destinate a seminativo, quelle delle turbine ACQ06 - ACQ13 sono coltivate a oliveto, mentre le particelle degli aerogeneratori ACQ09 - ACQ11 sono incolte, le particelle della turbina ACQ12 risultano destinate alla coltivazione di specie arboree. Sulle linee perimetrali di alcune particelle sono presenti esemplari di *Quercus pubescens* Willd comunemente conosciuta con il nome di Roverella.

La maggior parte delle particelle interessate dall'installazione delle turbine, e le strade percorse per raggiungerle sono delimitate da muretti a secco. Nell'immediato intorno alle aree oggetto di studio vi sono particelle destinate alla coltivazione di seminativi, oliveti, ciliegeti ed è stata notata inoltre la sporadica presenza di poche specie arboree quali: mandorlo, fico, olivastro e querce.

Dalla documentazione disponibile non emerge l'interferenza con colture di pregio nell'area circostante di 500 metri dall'impianto, in particolare per i terreni destinati a vigneti e uliveti.

Non sono presenti, nella zona progettuale e nell'areale di progetto, querce monumentali e/o oliveti considerati monumentali come definito dall'art. 2 della Legge Regionale 4 giugno 2007, n. 14 "Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia".

Nei punti destinati alla costruzione degli aerogeneratori non sono presenti muretti a secco, ma tutta l'area vasta presenta muretti a secco.

Punto 16.5:

Il progetto del parco eolico prevede alcune misure di mitigazione e compensazione sia in fase di cantiere che in fase di esercizio e dismissione con l'obiettivo di integrarsi nel territorio, ridurre al minimo gli impatti e, nella migliore delle ipotesi, eliminarli totalmente.

Le azioni progettuali direttamente utilizzate per rendere ancor meglio compatibile l'intervento riguardano diversi interventi di mitigazione che interessano il parco eolico, nella documentazione viene riportato che, al fine di mitigare gli impatti su **suolo e sottosuolo**, il proponente intende ripristinare le aree di terreno temporaneamente utilizzate in fase di cantiere per una loro restituzione alla utilizzazione agricola, laddove possibile; interrare i cavidotti e gli elettrodotti lungo le strade esistenti in modo da non occupare suolo agricolo o con altra destinazione; ripristinare lo stato dei luoghi dopo la posa in opera della rete elettrica interrata; utilizzare tecniche di ingegneria naturalistica per la realizzazione delle cunette di scolo ed i muretti di contenimento eventuali. Al fine di diminuire gli impatti sull'**atmosfera** sia in fase di cantiere che in fase di dismissione, si provvederà all'inumidimento dei materiali polverulenti, alla corretta gestione dell'accumulo materiali e del traffico veicolare, all' utilizzo di veicoli a servizio del cantiere conformi alle più recenti normative europee.

In riferimento agli impatti su **flora e vegetazione e fauna e avifauna** verrà ripristinata il più possibile la vegetazione eliminata durante la fase di cantiere per esigenze lavorative; verranno restituite le aree, quali piste, stoccaggio materiali etc., impiegate nella fase di cantiere e non più utili nella fase di esercizio; verrà impiegato ogni accorgimento utile a contenere la dispersione di polveri in fase di cantiere, verrà limitata al minimo la attività di cantiere nel periodo riproduttivo delle specie animali e le tipologie costruttive saranno tali da garantire la veicolazione della piccola fauna nonché la piena funzionalità ambientale del territorio circostante.

Si ritiene che le modalità di intervento sopra descritte risultano carenti nella documentazione per la componente biodiversità (flora, fauna, ecosistemi) e non permettono di valutare la efficienza delle stesse misure di mitigazione con le necessità di tutela della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.

CONCLUSIONI

L'impianto eolico, denominato "Acquaviva", è costituito da **13 aerogeneratori**, ciascuno di **potenza nominale pari a 6,6 MW** per una **potenza complessiva di 85,8 MW** da realizzarsi nei Comuni di Acquaviva delle Fonti (BA) e Santeramo in Colle (BA), incluse le opportune opere di connessione alla RTN ricadenti anche nei Comuni di Gioia del Colle (BA), Laterza (TA) e Castellaneta (TA).

Alla luce degli elementi esaminati e della documentazione progettuale fornita, si evidenziano i seguenti punti:

1. L'impianto ricade sempre in **zona a destinazione agricola**. L'area di collocazione delle turbine rientra in Zona agricola sottoposta a tutela (Art. 84), interferendo con le disposizioni dell'art. 84.8, Beni diffusi del paesaggio agrario, e, in particolare con la tutela per i muretti a secco di delimitazione dei vari lotti; con riferimento al Piano Regolatore Generale del comune di Santeramo in Colle, "L'area delle turbine, rientra in area Agricola, precisamente nel Contesto Rurale a prevalente funzione agricola da Tutelare e Rafforzare" e con riferimento al Piano Regolatore Generale del comune di Gioia del Colle, il tracciato del cavidotto interrato sotto strada esistente interessa una area è zonizzata come E2 Verde Agricolo.
2. **L'idoneità del sito non è confermata ai sensi del D. Lgs. n.199/2021 art. 20, comma 8, lett. c-quater**. L'area di impianto rientra nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela, nel buffer di 3 km, ai sensi della Parte seconda e dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo dei beni culturali parte III (lett. c quater). Nell'intorno areale di 3 km dagli aerogeneratori ricadono, in particolare, diversi beni archeologici sottoposti a tutela ai sensi della Parte II e della Parte III del D. Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. (Vincolo Archeologico Arc0484: Grotta e Resti Archeologici - Corto Martino; Vincolo Archeologico Arc0487: Salentino - Abitato Indigeno Con Necropoli e Area Di Culto Sub-Urbana, Istituito Ai Sensi Della L. 1089; Vincolo Archeologico Arc0486: Salentino - Abitato Indigeno Con Necropoli e Area Di Culto Sub-Urbana, Istituito Ai Sensi Della L. 1089).
3. **L'area dell'impianto proposto non ricade tra quelle indicate come non idonee ai sensi del regolamento regionale n. 24 del 2010.**

4. Si ritiene che, dalla documentazione in atti, non è possibile analizzare, sufficientemente, la compatibilità del progetto con le esigenze di tutela della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio rurale, in termini di misure di mitigazione e compensazione.
5. Gli aerogeneratori sono stati collocati in: 2.1.1 Seminativi in aree non irrigue e 2.4.2. Sistemi colturali e particellari complessi. Legenda CORINE Land Cover con dettaglio al 5° livello). Non emerge interferenza con colture di pregio nell'area circostante di 500 metri dall'impianto, in particolare per i terreni destinati a vigneti e uliveti.